



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

**N. 4 – Verona, 24 aprile 2018**

## SOMMARIO

### SCADENZARIO:

- Maggio 2018 Pag. 1

### FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Marzo 2018 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Marzo 2018 Pag. 6

### AMBIENTE E SICUREZZA:

- Mangimi – Aggiornamento Normativa Comunitaria in materia di additivi Pag. 7
- Marcatura CE – Apparecchi a gas, elenco delle norme armonizzate applicabili sino al 20 aprile 2018 Pag. 8
- Rifiuti – Nuovi orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, comunicazione CE 2018/C 124/01 Pag. 9
- Sostanze Pericolose/AEE – Restrizioni di determinate sostanze (piombo e cadmio) in determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche Pag. 10
- Rifiuti – Rettifiche all'elenco dei codici CER Pag. 12
- Sicurezza Lavoro – Dispositivi di protezione individuale, elenco norme armonizzate – Reg. UE 2016/425 Pag. 15
- Medico Competente – Interpello Ministero Lavoro, attività di vigilanza e incompatibilità con l'attività di medico competente Pag. 17
- Prevenzione Incendi – Linee guida per l'attività di frantoio oleario Pag. 18
- Sicurezza Lavoro – Valutazione rischio ROA (Radiazione Ottica Artificiale) emessa dal laser, indicazioni Pag. 19
- Prevenzione Incendi – Adeguamento scuole, indicazioni programmatiche Pag. 20
- Rifiuti – Produttore in caso di appalto, sentenza Corte Cassazione, 9 gennaio 2018 n. 223 Pag. 21
- Sicurezza Lavoro – Bando ISI 2017: inserimento online della domanda Pag. 21

### VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 23

## SCADENZARIO MAGGIO 2018

---

**15.05.18 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**16.05.18 ⇒ INAIL – VERSAMENTO SECONDA RATA:**

scade il termine per il pagamento della seconda rata dei premi Inail relativi all'autoliquidazione 2017/2018.

**16.05.18 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di aprile 2018, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.05.18 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di aprile (cod. 1038 - 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.05.18 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di aprile (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.05.18 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2018 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale. Saldo
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2018

**16.05.18 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di aprile ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.05.18 ⇒ INPS – VERSAMENTO CONTRIBUTI:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.05.18 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 33, D.P.R. 633/72):**

scade il termine per effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2018), ai sensi del DPR 23/3/98. N. 100.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

**Interessi.** Per i soggetti che effettuano il versamento trimestralmente, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%.

**16.05.18 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI (Art. 74, D.P.R. 633/72):**

scade il termine effettuare il versamento relativo al primo trimestre (gennaio-marzo 2018), senza la maggiorazione degli interessi dell'1%.

Se l'importo non supera € 25.82 il versamento sarà effettuato assieme a quello relativo al trimestre successivo.

I contribuenti trimestrali indicati nell'art.74, quarto comma, D.P.R. 633/72 sono:

- esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;
- autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla Legge 6 giugno 1974 1974, n. 298;
- enti e imprese che prestano servizio pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, appositamente autorizzati con decreto ministeriale.

**16.05.18 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

**21.05.18 ⇒ AGENTI E RAPPRESENTANTI:**

scade il termine per il versamento in via telematica dei contributi Enasarco relativi al primo trimestre 2018.

**21.05.18 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre marzo-aprile 2018 e dell'invio telematico della lista di contribuzione dello stesso bimestre.

I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**25.05.18 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di aprile 2018.

**31.05.18 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° maggio 2018;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° maggio 2018.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

**31.05.18 ⇒ FASI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 2° trimestre 2018 mediante le modalità dettate dall'istituto:

- domiciliazione bancaria (RID)
- bollettino bancario ("bollettino freccia"), automaticamente precompilato e inviato dal Fasi all'azienda per posta elettronica e utilizzabile su qualsiasi sportello bancario o tramite home banking.

**31.05.18 ⇒ INPS - UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **aprile 2018**.

**31.05.18 ⇒ DOMANDA DI DIFFERIMENTO ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER FERIE COLLETTIVE:**

scade il termine per la presentazione della domanda di differimento degli adempimenti Inps per ferie collettive.

**31.05.18 ⇒ DICHIARAZIONE F-GAS 2018 (dati riferiti dell'anno 2017):**

scade il termine per **inviare all'ISPRA** la "Dichiarazione f-gas" **relativa al 2017** con le informazioni relative la quantità di emissioni in atmosfera, da effettuarsi accedendo al link <http://www.sinanet.isprambiente.it/sia-ispra/fgas> per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra (F-Gas ).

Ai fini della comunicazione in esame sono disponibili sul sito <http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas> le indicazioni per la compilazione della

dichiarazione insieme all'elenco aggiornato delle sostanze da considerare.

La dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, entro il 31 maggio, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature.

Si ricorda che tale adempimento è stabilito dal DPR 43/2012 in attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 sull'acquisizione dei dati sulle emissioni di gas fluorurati in atmosfera, che prevede tra l'altro la tenuta di un **Registro di impianto** (art. 16, comma 1 DPR 43/2012).

#### **31.05.18 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:**

**Fatture d'acquisto:** il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserto dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

**Sedi secondarie:** per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

**Scambi intracomunitari - Autofatture:** scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

**Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri:** i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

## Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

## Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

**Silvano Brescianini - email [s.brescianini@apiverona.net](mailto:s.brescianini@apiverona.net) - tel. 0458102001**

## DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI MARZO 2018

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di MARZO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
<b>MARZO</b>	<b>2017</b>	<b>/ MARZO</b>	<b>2018</b>
			<b>+0,7%</b>
			<b>+0,525%</b>

- Variazione biennale:

			75%
<b>MARZO</b>	<b>2016</b>	<b>/ MARZO</b>	<b>2018</b>
			<b>+2,1%</b>
			<b>+1,575%</b>

### Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
<b>2018</b>	<b>+0,9</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,7</b>										<b>2018</b>
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	...	...	...	...	...	...	...	...	...	+12,3	+11,6	+11,9	1978



**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:  
CAMBI MESE DI MARZO 2018**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di MARZO:

<b>Paese</b>	<b>Valuta</b>	<b>Cod. UIC</b>	<b>Cod. ISO</b>	<b>Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO</b>
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5889
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5943
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4490
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	130,8576
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,5848
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,88287
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,2336
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,1608
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,1685

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

## **MANGIMI**

### **AGGIORNAMENTO NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI ADDITIVI**

---

Si segnalano i seguenti provvedimenti in materia di additivi:

Regolamento UE del 5 marzo 2018 n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 6 marzo 2018 n. 63. Viene autorizzato l'impiego del preparato 6 endo-1,4-beta-xilanasi anche nei mangimi destinati alle carpe. In precedenza il preparato in questione è stato autorizzato nei mangimi destinati ai polli da ingrasso, ai tacchini da ingrasso, alle galline ovaiole, alle specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, ai suinetti svezzati e suini da ingrasso, alle pollastre allevate per la produzione di uova e alle specie avicole minori destinate alla produzione di uova.

Regolamento UE del 5 marzo 2018 n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 6 marzo 2018 n. 63. Viene autorizzato l'impiego del bacillus subtilis nei mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova.

Regolamento UE del 7 marzo 2018 n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L dell'8 marzo 2018 n. 65. Viene autorizzato l'impiego del preparato 6-fitasi nei mangimi destinati ai polli da ingrasso, alle pollastre allevate per la produzione di uova, ai suini da ingrasso, alle scrofe, alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, ai tacchini da ingrasso, ai tacchini allevati per la riproduzione, a tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole) e ai suinetti svezzati.

Regolamento UE del 5 marzo 2018 n. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 9 marzo 2018 n. 67. Viene autorizzato l'impiego del preparato lactobacillus buchneri nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 5 marzo 2018 n. 347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 9 marzo 2018 n. 67. Viene confermato l'impiego del preparato di saccharomyces cerevisiae nei mangimi destinati ai suinetti e alle scrofe.

Regolamento UE del 9 marzo 2018 n. 353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 12 marzo 2018 n. 68. Viene modificata la normativa comunitaria che ha disposto il ritiro dal mercato di 178 additivi per mangimi autorizzati in precedenza, a fronte della mancata presentazione della domanda di rivalutazione secondo le nuove disposizioni di cui al Regolamento UE n. 1831/2003, per le parti relative ad errori formali riportati nel testo. La Commissione europea ha corretto gli errori presenti nel testo della citata normativa che hanno creato confusione nei confronti degli operatori del settore dei mangimi.

I Regolamenti sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **MARCATURA CE APPARECCHI A GAS, ELENCO DELLE NORME ARMONIZZATE APPLICABILI SINO AL 20 APRILE 2018**

---

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C del 4 aprile 2018 n. 118 la Comunicazione della Commissione 2018/C 118/05 nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas.

Il provvedimento contiene l'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate CEN applicabili agli apparecchi a gas sino al 20 aprile 2018 e il cui rispetto fa corrispondere la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti per la marcatura CE, ai sensi della Direttiva CE n. 2009/142.

Infatti, conformemente alla disposizione transitoria di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi disciplinati dalla direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2018. Di conseguenza, le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della direttiva 2009/142/CE, come indicato nella colonna 2 della presente comunicazione della Commissione, continuano a conferire una presunzione di conformità solo a tale direttiva e solo fino al 20 aprile 2018.

Tale presunzione di conformità ai sensi della direttiva 2009/142/CE cesserà il 21 aprile 2018; la Direttiva in questione, dal 21 aprile 2018 è stata abrogata e sostituita dal Regolamento UE del 9 marzo 2016 n. 426.

Si ricorda che detto regolamento si applica ad apparecchi e accessori; un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante; è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1; è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.

Non si applica ad apparecchi destinati specificamente all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali; all'uso su aerei e ferrovie; a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.

Il regolamento contiene nell'allegato I i requisiti essenziali; nell'allegato II il contenuto delle comunicazioni degli stati membri sulle condizioni di fornitura del gas; nell'allegato III la procedura di valutazione della conformità per apparecchi e accessori; nell'allegato V la dichiarazione UE di conformità. In particolare nell'allegato IV con riferimento alle iscrizioni viene precisato che:

1. Oltre al marchio CE di cui all'articolo 16, l'apparecchio o la targhetta dei dati devono recare le informazioni seguenti:

- a) nome del fabbricante, denominazione commerciale o marchio registrato;
- b) tipo, lotto o numero di serie dell'apparecchio o un altro elemento che ne consenta l'identificazione;
- c) eventuale tipo di alimentazione elettrica;

- d) marchio caratteristico della categoria dell'apparecchio;
  - e) pressione nominale di alimentazione per quanto concerne l'apparecchio;
  - f) informazioni necessarie a garantire un'installazione corretta e sicura, conforme alle caratteristiche particolari dell'apparecchio.
2. L'accessorio o la sua targhetta dei dati deve riportare, se pertinenti, le informazioni di cui al punto 1.

La Comunicazione e il Regolamento sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### RIFIUTI NUOVI ORIENTAMENTI TECNICI SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI, COMUNICAZIONE CE 2018/C 124/01

---

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 214/18 del 9 aprile 2018 la Comunicazione CE 2018/C 124/01 titolata “Comunicazione della Commissione – Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”.

La classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi e, in particolare, la comprensione del momento e delle circostanze in cui i rifiuti siano da considerarsi pericolosi è una decisione cruciale per l'intera catena di gestione dei rifiuti, dalla loro generazione fino al trattamento finale. Quando un rifiuto viene classificato correttamente come pericoloso scattano diversi obblighi importanti, ad esempio quelli in materia di etichettatura e imballaggio ma anche rispetto al trattamento conforme disponibile.

L'obiettivo della presente comunicazione è quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui rifiuti») e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all'elenco dei rifiuti («elenco dei rifiuti»), come modificate nel 2014 e nel 2017.

In particolare, essa fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

La comunicazione è strutturata in tre capitoli e quattro allegati:

- il capitolo 1 fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su come leggere gli orientamenti;
- il capitolo 2 presenta brevemente le parti pertinenti della normativa UE in materia di rifiuti, sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi);
- il capitolo 3 presenta le fasi generali della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali, ma senza entrare troppo nel dettaglio.

Per informazioni dettagliate si rimanda ai rispettivi allegati, nell'ambito dei quali gli aspetti specifici sono descritti in maniera esauriente:

- l'allegato 1 fornisce informazioni sull'elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate dell'elenco dei rifiuti;
- l'allegato 2 presenta le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classificazione;
- l'allegato 3 descrive i principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;
- l'allegato 4 riprende i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento dei rifiuti e le analisi chimiche dei rifiuti.

Il presente documento fornisce chiarimenti in conformità alla normativa UE esistente e tenendo conto degli orientamenti sulla classificazione dei rifiuti messi a disposizione dai vari Stati membri dell'UE. I presenti orientamenti tecnici possono essere aggiornati, se necessario, alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della normativa UE pertinente.

Gli orientamenti forniti nella presente comunicazione non pregiudicano l'interpretazione che può essere data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Le opinioni espresse nei presenti orientamenti tecnici non possono pregiudicare la posizione che la Commissione potrebbe adottare dinanzi alla Corte di giustizia.

La Comunicazione è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### **SOSTANZE PERICOLOSE/AEE RESTRIZIONI DI DETERMINE SOSTANZE (PIOMBO E CADMIO) IN DETERMINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale 84 dell'11.04.2018 il D.M. del Ministero Ambiente 15 febbraio 2018 recante *“Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.”*

Si tratta delle sostanze piombo, cadmio e seleniuro di cadmio nelle lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione; nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche; nei cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti; nei diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione. In particolare, viene modificato l'allegato III del D.Lgs. 27/2014 come segue:

a) il punto 9, lettera b) , è sostituito dal seguente:

- 9 b) Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il:  
a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;  
b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;  
c) 21 luglio 2021 per altre sottocategorie delle categorie 8 e 9.
- 9 b)-I Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019.

b) il punto 13, lettera a) , è sostituito dal seguente:

- 13 a) Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche Applicabile a tutte le categorie, scadenza il:  
a) 21.07.2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;  
b) 21.07.2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;  
c) 21.07.2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie

c) il punto 13, lettera b) , è sostituito dal seguente:

- 13 b) Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il:  
a) 21.07.2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8;  
b) 21.07.2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;  
c) 21.07.2021 per altre sottocategorie delle categorie 8 e 9
- 13 b)-I Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate
- 13 b)-II Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; scadenza il 21.07.2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;
- 13 b)-III Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione

d) il punto 39, è sostituito dal seguente:

- 39 a) Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 µg Cd per mm<sup>2</sup> di superficie dello schermo di visualizzazione) Scade per tutte le categorie il 31.10.2019

Le suddette modifiche all'Allegato III del D.M. 27/2014 si applicano con decorrenze diverse:  
- dal 6 luglio 2018 quelle relative a piombo e cadmio dal 6 luglio 2018;  
- dal 21 novembre 2018 quelle che interessano il seleniuro di cadmio.

Scarica il testo del D.M. è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RIFIUTI RETTIFICHE ALL'ELENCO DEI CODICI CER

---

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 6.04.2018 serie L n. 90 la “Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Con tale rettifica viene modificato l'elenco dei codici rifiuti CER attualmente applicato e contenuto nella decisione 2014/955/UE su richiamata, già modificata in precedenza con una rettifica del 15.07.2015.

Si riepilogano di seguito le modifiche introdotte e che dovranno essere utilizzate nella documentazione amministrativa di gestione dei rifiuti (registri di carico e scarico, formulari di trasporto).

### RETTIFICA DELLA DECISIONE 2014/955/UE – GUCE 06.04.2018 L 90

CODICE CER	ANZICHE' (testo precedente)	LEGGASI (nuova descrizione)
01 05 05*	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	Fanghi e rifiuti di <b>perforazione contenenti oli</b>
02 02	Rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	Rifiuti della preparazione e della <b>lavorazione</b> di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 06 05	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Fanghi da trattamento <b>in loco</b> degli effluenti
05 01 04*	Fanghi di alchili acidi	Fanghi acidi prodotti da <b>processi di alchilazione</b>
06 09 02	Scorie contenenti fosforo	Scorie <b>fosforose</b>
07 02 17	Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	Rifiuti contenenti <b>siliconi</b> , diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 07 07*	Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	<b>Fondi</b> e residui di reazione, alogenati

07 07 08*	Altri residui di distillazione e residui di reazione	Altri <b>fondi</b> e residui di reazione
08 03 19*	Oli dispersenti	Oli <b>dispersi</b>
09 01 05*	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di <b>arresto – fissaggio</b>
10 01 01	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	Ceneri pesanti, <b>scorie</b> e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 15	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	Ceneri pesanti, <b>scorie</b> e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 03 16	Scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	<b>Schiumature</b> diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
11 01 11*	Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	Soluzioni acquose di <b>lavaggio</b> , contenenti sostanze pericolose
11 01 12	Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	Soluzioni acquose di <b>lavaggio</b> , diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 02 02*	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)	Fanghi della <b>lavorazione idrometallurgica</b> dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 05*	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	Rifiuti della <b>lavorazione idrometallurgica</b> del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	Rifiuti della <b>lavorazione idrometallurgica</b> del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
13 03	Oli isolanti e oli termovettori di scarto	Oli isolanti o oli <b>termoconduttori</b> usati



13 03 01*	Oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB	Oli isolanti o oli <b>termoconduttori</b> , contenenti PCB
13 03 06*	Oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	Oli minerali isolanti e <b>termoconduttori</b> clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07*	Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	Oli minerali isolanti e <b>termoconduttori</b> non clorurati
13 03 08*	Oli sintetici isolanti e oli termovettori	Oli sintetici isolanti e oli <b>termoconduttori</b>
13 03 09*	Oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili	Oli isolanti e oli <b>termoconduttori</b> , facilmente biodegradabili
13 03 10*	Altri oli isolanti e oli termovettori	Altri oli isolanti e oli <b>termoconduttori</b>
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	Rivestimenti e materiali refrattari a base di <b>carbone</b> provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
17	Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)	Rifiuti delle <b>operazioni</b> di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)
17 05	Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio	Terra (compresa quella <b>escavata</b> proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost	Parte di rifiuti urbani e simili <b>non compostata</b>
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost	Parte di rifiuti animali e vegetali <b>non compostata</b>
19 10 03*	Frazioni leggere di frammentazione ( <i>fluff-light</i> ) e polveri, contenenti sostanze pericolose	<b>Fluff</b> – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04	Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	Fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	Rifiuti della pulizia delle <b>fognature</b>

RETTIFICA DELLA DECISIONE 2014/955/UE – GUCE 15.07.2015 L187

<b>CODICE CER</b>	<b>ANZICHE' (testo precedente)</b>	<b>LEGGASI descrizione)</b>	<b>(nuova</b>
16 08 04	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	<b>Catalizzatori esauriti</b> da cracking catalitico a letto fluido (tranne 16 08 07)	

I testi della Rettifica 6.04.2018 e la Rettifica 15.07.2015 sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

**SICUREZZA LAVORO**  
**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ELENCO NORME ARMONIZZATE**  
**REG. UE 2016/425**

---

Publicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27.3.2018 serie C la Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il provvedimento contiene il primo elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si ricorda che il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale contiene la disciplina aggiornata per la progettazione e la fabbricazione dei DPI; questo provvedimento, in vigore dal 20 aprile 2016, abroga e sostituisce la precedente Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 a partire dal 21 aprile p.v.

Il Regolamento in questione divide i DPI per categorie di rischio crescenti (Allegato I), in relazione all'entità del rischio; la categoria di rischio è importante per le procedure di valutazione della

conformità dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità).

Le categorie sono le seguenti:

### **Categoria I**

DPI che proteggono da rischi minimi:

- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.

### **Categoria II**

Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.

### **Categoria III**

Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall'alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catene portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo.

Il Regolamento e la Comunicazione sono disponibili sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## **MEDICO COMPETENTE INTERPELLO MINISTERO LAVORO, ATTIVITA' DI VIGILANZA E INCOMPATIBILITA' CON L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE**

---

Il Ministero del Lavoro - Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza ha reso disponibile con interPELLO n. 2 del 5 aprile 2018, un parere alla Regione Lazio in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: *"Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente"*.

In particolare l'Ente chiede di conoscere *"se tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all'azienda sanitaria"*.

### La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo occorre premettere che il citato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 si pone in continuità rispetto all'abrogato articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 secondo cui: *"Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora espliciti attività di vigilanza"*.

Inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 – che ha introdotto l'articolo 7-bis nel decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 – ha definito il Dipartimento di prevenzione come *"una struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e il miglioramento della qualità della vita"*.

A tal fine *"il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline"*. Nell'intento del legislatore, dunque, il Dipartimento di prevenzione rappresenta un'unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita.

In tale contesto il Dipartimento non esercita solo un'attività di vigilanza, intesa come "mero controllo" di tipo repressivo e sanzionatorio, ma anche funzioni di tipo preventivo e autorizzativo.

L'attività del Dipartimento si concretizza, altresì, nella ricerca attiva di soluzioni condivise con tutti gli attori che sono chiamati a concorrere alla prevenzione e gestione dei rischi.

Emerge dunque una pluralità di funzioni attribuite al Dipartimento, che oltre alla funzione di vigilanza e controllo, è chiamato a garantire l'attuazione di interventi complessi nell'ambito dell'assistenza collettiva, quali la sorveglianza epidemiologica, l'informazione all'utenza, l'assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l'educazione sanitaria della popolazione, l'informazione e la comunicazione del rischio per la salute.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, **il disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 - "Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente"** - debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

Il testo dell'Interpello è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

### PREVENZIONE INCENDI LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' DI FRANTOIO OLEARIO

---

Resa disponibile dal Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco la Nota prot. n. 12622 del 26.09.2017 contenente le *"Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio"*.

I depositi di olio di oliva vergine costituiscono un'attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco in quanto, per quantitativi di olio maggiori di 1 m<sup>3</sup>, sono ascrivibili al punto 12 dell'Allegato I del DPR 151/11.

Le suddette linee guida sono state predisposte con l'obiettivo di fornire un supporto concreto alle imprese del settore, indicando gli elementi indispensabili per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione degli incendi.

Si ritiene altresì necessario evidenziare che:

- le Linee guida non rappresentano una regola tecnica di prevenzione incendi: pertanto non hanno carattere di "cogenza", ma costituiscono un utile indirizzo per i titolari delle attività e per i progettisti che potranno fare riferimento ai contenuti delle stesse per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendi;
- nulla è mutato in relazione alla classificazione (prevista dall'Allegato I del DPR 151/2011) e all'istruttoria di prevenzione incendi per le attività in questione, che dovrà comunque seguire le procedure previste dal D.M. 07.08.2012 e dal relativo Allegato I (Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio).

La Nota prot. n. 12622 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## SICUREZZA LAVORO VALUTAZIONE RISCHIO ROA (RADIAZIONE OTTICA ARTIFICIALE) EMESSA DAL LASER, INDICAZIONI

---

*Fonte [www.portaleagentifisici.it](http://www.portaleagentifisici.it)*

Resa disponibile sul portale PAF una nuova procedura per la valutazione della sicurezza relativa al rischio laser.

L'obiettivo principale della presente procedura è guidare al corretto impiego e alla corretta gestione ai fini della sicurezza delle apparecchiature laser appartenenti alle differenti classi, nei diversi ambiti di utilizzo, al fine di prevenire il rischio derivante dall'esposizione alla radiazione emessa dall'apparato laser (Radiazione Ottica Artificiale ROA) sia per gli operatori che per tutte le categorie di persone potenzialmente esposte.

L'Art. 216 del D.Lgvo 81/08 prescrive che per quanto riguarda le radiazioni laser la metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale IEC, recepite in Italia dalle norme CEI. Il riferimento normativo principale sui laser è la norma tecnica quadro CEI EN 60825-1, norma che il costruttore è tenuto a rispettare ai fini della marcatura CE.

La presente procedura si basa su tale norma e consente l'individuazione da parte dell'esercente o di un operatore privo di conoscenze specifiche in materia Laser, delle corrette condizioni di impiego ed installazione dell'apparato laser; essa consente nel contempo l'individuazione di situazioni di utilizzo non conformi o inappropriate in piena autonomia, senza l'ausilio di personale tecnico specializzato; tale procedura facilita anche l'acquisto e la scelta di nuovi macchinari, prendendo in considerazione anche i requisiti per i locali d'installazione, in relazione alla tipologia di laser che verrà installato. La procedura è mirata soprattutto ai laser di classe 3b e 4, in considerazione della maggiore pericolosità e complessità di gestione del rischio associato a tali apparati.

Per quanto riguarda le informazioni essenziali per una corretta valutazione del rischio laser ed i requisiti dell'ambiente di utilizzo si può fare riferimento alla IEC-TR 60825-14 "A User Guide". I requisiti delle barriere da utilizzare per compartimentare una sorgente LASER sono specificati nella norma CEI-EN 60825-4. I requisiti dei DPI oculari sono contenuti nelle norme UNI EN 207 e UNI EN 208.

Per l'utilizzo dei laser in classe 3B e 4 è richiesta la nomina di un Tecnico della Sicurezza laser (o un Addetto alla Sicurezza laser in ambito ospedaliero). Questa figura deve avere le competenze per gestire tutti gli aspetti della sicurezza per il sistema laser utilizzato in azienda: mettere in atto le indicazioni fornite dal produttore dell'apparecchio, individuare i requisiti della ZLC (se richiesta) e le modalità di accesso alla stessa, verificare la rispondenza dei DPI oculari con quanto richiesto nel manuale d'uso e manutenzione dell'apparecchio, redigere il regolamento di sicurezza, verificare il permanere dei requisiti di sicurezza e sorvegliare sul corretto impiego dell'apparato da parte del personale.

Si ricorda che il **Portale Agenti Fisici PAF** è realizzato dal Laboratorio di Sanità Pubblica

dell'Azienda Sanitaria USL Toscana Sud Est (ex Azienda USL 7 Siena) con la collaborazione dell'INAIL e dell'Azienda USL di Modena, al fine di mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da AGENTI FISICI.

Le Banche Dati "Vibrazioni Mano Braccio" e "Vibrazioni Corpo Intero" sono vevoli ai fini della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 (art. 202, comma 2; Allegato XXXV).

Le banche dati su [Campi Elettromagnetici](#) sono vevoli ai fini della valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 28, 181 e 209 del D.Lgs.81/2008.

Le sessioni su [Radiazioni ottiche](#) naturali ed artificiali sono utilizzabili per la Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Le Banche Dati ospitate nella sessione rumore sono vevoli ai fini della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 (art. 190, comma 5bis; art. 192, art. 193).

## **PREVENZIONE INCENDI ADEGUAMENTO SCUOLE, INDICAZIONI PROGRAMMATICHE**

---

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2018 il Decreto Ministero dell'interno 21 marzo 2018 recante "Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido".

Considerato che il del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, il provvedimento fornisce le indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e per i locali adibiti ad asili nido, definendo i livelli di priorità indicati con le lettere A/B/C in relazione ai punti delle rispettive regole tecniche.

Le scuole e gli asili sono compresi nell'attività 67 del DPR 151/2011 come "Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;Asili nido con oltre 30 persone presenti" con le categorie A/B/C.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## RIFIUTI PRODUTTORE IN CASO DI APPALTO, SENTENZA CORTE CASSAZIONE, 9 GENNAIO 2018 N. 223

---

Si segnala la Sentenza della Corte di Cassazione, sezione terza penale, del 9 gennaio 2018 n. 223 in merito alla qualifica di produttore in caso di appalto, con la quale si ribadisce che l'appaltante non può essere ritenuto automaticamente responsabile per l'assenza di autorizzazione a smaltire i rifiuti da parte dell'appaltatore a meno che non sia provata una ingerenza diretta del committente.

Nello specifico, la Corte afferma e ribadisce che “in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l'appaltatore che – per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività – riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto”.

Il testo della Sentenza è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## SICUREZZA LAVORO BANDO ISI 2017: INSERIMENTO ONLINE DELLA DOMANDA

---

Fonte [www.inail.it](http://www.inail.it)

Dal 19 aprile 2018, fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018, è disponibile nella sezione “accedi ai servizi online” l'applicazione informatica per la compilazione della domanda.

L'applicazione consente di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l'impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online. Per ottenerle è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail almeno 2 giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

Si ricorda che a partire dal 7 giugno sarà possibile il download del codice identificativo e saranno comunicate le date per la seconda fase, l'invio definitivo; la terza fase sarà la conferma della domanda accettata e l'inoltro della documentazione richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ufficiale ricevuta dall'Inail.



Il bando prevede i seguenti assi di finanziamento:

- Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1).
- Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1).
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di finanziamento 2).
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3).
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4).
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5- sub Assi 5.1 e 5.2)".

I finanziamenti sono in conto capitale sulle spese ammissibili con queste coperture: fino al 65% per gli Assi 1,2,3,4 con limiti di 130.000 e 50.000 euro per 1 2 3, 50.000 – 2.000 Asse 4, limite non previsto per modelli organizzativi fino a 50 dipendenti; 40% per Asse 5.1; 50% Asse 5.2; per tutti limite da 60.000 a 1.000.

Il Manuale utente aggiornato al 18 aprile 2018 è disponibile sul nostro sito [www.apiverona.it](http://www.apiverona.it).

## CONVENZIONI APINDUSTRIA

---

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti [a.uberti@apiverona.net](mailto:a.uberti@apiverona.net) - 045 8102001

**ADECCO** - Agenzia per il Lavoro

**ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR** - Agenzia per il Lavoro

**ATEMPO** - Agenzia per il Lavoro

**CASA DI CURA SAN FRANCESCO** – Diagnostica e visite specialistiche

**CDI MANAGER** – Manager a Contratto Temporaneo

**CENTRO MEDICO SALUS** – Ambulatorio polispecialistico

**CESARO E ASSOCIATI** – Agenzia per il Lavoro

**DHL EXPRESS** – Spedizioni espresso

**DOLOMITI ENERGIA** - Gas

**ECOBAS** – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

**EKOSTAR** - Disinfestazioni

**ENI** - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

**EUROTECNICA** – Vendita, noleggio e assistenza macchine per uffici

**FCA ITALY** – Automobili

**GAS ADIGE LEGNAGO** – Fornitura carburante

**GENERAZIONE VINCENTE** – Agenzia per il Lavoro

**GI GROUP** – Agenzia per il lavoro

**GIRARDI E ASSOCIATI** – Sistemi elettronici d'allarme

**GREEN SCHOOL** – Scuola di lingue

**GRUPPO ARGENTA** – Ristorazione

**INFOR GROUP** – Agenzia per il Lavoro

**LINEA UFFICIO SERVICE** – Cancelleria

**MAINARDI SISTEMI** – Progettazione e allestimento uffici, sale quadri e uffici bancari

**MASIERO GOMME** – Sicurezza per la guida e noleggio

**M & P INGEGNERIA** – Ingegneria civile, messa in sicurezza sismica

**NEXIVE** – Servizio postale privato

**NORDEST GROUP** – Leasing finanziario e operativo – noleggio a lungo termine

**ORIENTA** - Agenzia per il Lavoro

**SEA Società per Azioni** – Esercizi aeroportuali

**SMA ASCENSORI** – Ascensori

**SPHERA CONSULTING** – Consulenza e analisi finanziaria

**STUDIO ESSEPI** – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

**TARGET SALUTE** – Medicina del Lavoro, Sicurezza e Formazione

**VERPUL** – Articoli per la pulizia industriale

**VIANI ASSICURAZIONI** – Agenzia assicurazioni

**VILLA ORMANETO** – Ristorazione ed eventi

**ZOSTAN SACE** – Polizze assicurative crediti commerciali